

PROTOCOLLO

FRA

LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

E

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA

E PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

DI EMENDAMENTO ALLA CONVENZIONE IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO
E SUL PATRIMONIO FIRMATA A VIENNA IL 24 NOVEMBRE 2004

La Repubblica di San Marino

e

la Repubblica d'Austria,

DESIDEROSE di concludere un Protocollo ed un Protocollo Aggiuntivo di emendamento alla Convenzione in materia di Imposte sul Reddito e sul Patrimonio, firmata a Vienna il 24 novembre 2004 (qui di seguito "la Convenzione"),

Hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

L'Articolo 26 della Convenzione è sostituito da quanto segue:

"ARTICOLO 26

Scambio di Informazioni

1. Le autorità competenti degli Stati Contraenti si scambieranno le informazioni che sono prevedibilmente pertinenti per applicare le disposizioni della presente Convenzione o all'amministrazione od attuazione delle leggi interne relative alle imposte di ogni genere e denominazione prelevate per conto degli Stati Contraenti, o delle loro suddivisioni politiche od enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli Articoli 1 e 2.

2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da uno Stato Contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o della supervisione di quanto sopra. Dette persone o le predette autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi. Fatto salvo quanto precede, le informazioni ricevute da uno Stato Contraente possono essere utilizzate per altri scopi allorquando tali informazioni possono essere utilizzate per altri scopi ai sensi della legislazione di entrambi gli Stati e l'autorità competente dello Stato che fornisce le informazioni autorizza tale uso.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato Contraente l'obbligo:

- a. di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato Contraente;
- b. di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato Contraente;

c. di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Se le informazioni sono richieste da uno Stato Contraente in conformità al presente Articolo, l'altro Stato Contraente utilizzerà le proprie misure di raccolta delle informazioni per ottenere le informazioni richieste, anche nel caso in cui detto altro Stato non necessiti di tali informazioni ai propri fini fiscali. L'obbligo contenuto nella precedente frase è soggetto ai limiti imposti dal paragrafo 3, ma tali limitazioni non saranno in nessun caso interpretate nel senso di consentire ad uno Stato Contraente di rifiutarsi di fornire le informazioni per il semplice motivo che non ha interessi interni nei confronti di tali informazioni.

5. Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di permettere ad uno Stato Contraente di rifiutarsi di fornire informazioni per il semplice motivo che tali informazioni sono detenute da un istituto bancario, da altro istituto finanziario, da prestanome o soggetto che agisce in qualità di agenzia o fiduciaria o perché riferite a quote di partecipazione in un soggetto."

Articolo 2

Il paragrafo 5 dell'attuale Protocollo firmato a Vienna il 24 novembre 2004 unitamente alla Convenzione viene cancellato, tuttavia continua ad essere applicabile per i periodi di imposta precedenti l'entrata in vigore del presente Protocollo.

Articolo 3

Gli Stati Contraenti si notificheranno, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento di tutte le procedure giuridiche necessarie per l'entrata in vigore del presente Protocollo. Il Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese immediatamente successivo alla data di ricevimento dell'ultima notifica di cui sopra. Le disposizioni del presente Protocollo si applicheranno con riferimento ai periodi di imposta che iniziano a decorrere dal primo gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui il presente Protocollo è entrato in vigore.

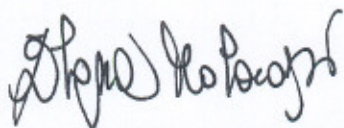
Articolo 4

Il presente Protocollo, che costituisce parte integrante della Convenzione, resta in vigore fintanto che la Convenzione stessa è applicabile.

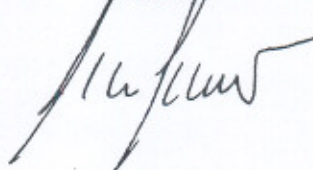
IN FEDE DI CHE i plenipotenziari dei due Stati Contraenti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

FATTO in duplice esemplare a Vienna il 18 Settembre 2009
nelle lingue italiana, tedesca e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di
divergenza di interpretazione, prevarrà il testo inglese.

Per la Repubblica di
San Marino:



Per la Repubblica
d'Austria:



PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

Al momento della firma del Protocollo di emendamento alla Convenzione in materia di Imposte sul Reddito e sul Patrimonio firmata a Vienna il 24 novembre 2004, conclusa in data odierna fra la Repubblica di San Marino e la Repubblica d'Austria, i sottoscritti hanno convenuto che le seguenti disposizioni sono parte integrante del Protocollo.

Articolo 1

Ad Articolo 26

1. L'autorità competente dello Stato richiedente fornisce le seguenti informazioni all'autorità competente dello Stato richiesto allorché inoltri una richiesta di informazioni ai sensi della Convenzione, per dimostrare la prevedibile pertinenza delle informazioni alla richiesta:

- a. l'identità della persona oggetto di indagine o investigazione;
- b. una dichiarazione delle informazioni ricercate, compresa la loro natura e la forma in cui lo Stato richiedente desidera ricevere le informazioni dallo Stato richiesto;
- c. il fine fiscale per cui vengono ricercate le informazioni;
- d. i motivi in base ai quali si ritiene che le informazioni richieste siano detenute dallo Stato richiesto, ovvero siano in possesso o sotto il controllo di una persona nella giurisdizione dello Stato richiesto;
- e. il nome e l'indirizzo di ogni persona che si ritiene sia in possesso delle informazioni richieste;
- f. una dichiarazione che lo Stato richiedente ha utilizzato tutti i mezzi disponibili nel proprio territorio per ottenere le informazioni, ad eccezione di quelli che comporterebbero difficoltà eccessive.

2. Resta inteso che lo scambio di informazioni di cui all'Articolo 26 non include misure che costituiscono indagini esplorative ("fishing expeditions").

3. Resta inteso che il paragrafo 5 dell'Articolo 26 non impone agli Stati Contraenti di scambiarsi informazioni su base spontanea o automatica.

4. Resta inteso che – oltre ai suddetti principi – per l'interpretazione dell'Articolo 26 vengono considerati anche i principi stabiliti nei Commentari OCSE.

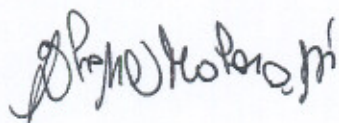
Articolo 2

Il presente Protocollo Aggiuntivo, che costituisce parte integrante della Convenzione, resta in vigore fintanto che la Convenzione stessa è applicabile.

IN FEDE DI CHE i plenipotenziari dei due Stati Contraenti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo Aggiuntivo.

FATTO in duplice esemplare a Sienna il 18 settembre 2009
nelle lingue italiana, tedesca e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di
divergenza di interpretazione, prevarrà il testo inglese.

Per la Repubblica di
San Marino:



Per la Repubblica
d'Austria:

